

# REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CASALBORGONO

PROVINCIA DI TORINO

## Parere 14

### PARERE DEL REVISORE SULL'INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2023-2025.

Il Revisore dei Conti, presa in esame la proposta del piano triennale del fabbisogno del personale ricorda che:

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 488 gli organi di revisione contabile degli enti locali devono certificare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa;
- L'art. 239 del TUEL, al comma 1, lett.b), prevede che l'organo di revisione rilasci pareri in materia di "strumenti di programmazione economico- finanziaria,....";

-Vista la documentazione ricevuta;

-Preso atto che l'integrazione ha per oggetto la possibilità di attivare contratti a termine, esclusivamente al verificarsi di situazioni di emergenza temporanee e/o eccezionali, qualora si rendessero necessari.

- La spesa complessiva del personale rientra nei limiti della normativa di legge e anche quelli assunzionali.

- Per quanto riguarda gli incarichi ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno di altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'rt.9, comma 28, del D.L. n.78/2010:

- Per quanto riguarda gli incarichi di cui art. 1, comma 557, L.n. 311/2007 rappresenta un unicum nel panorama del pubblico impiego e, per tanto, l'attività nel comune ricevente può svolgersi solo con espressa autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza e l'orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la retribuzione da corrispondere deve necessariamente rispettare i vincoli e i parametri stabiliti dai contratti collettivi di riferimento.

- Segnalato che la valenza programmatica della presente proposta sarà attuata integralmente solo previo idoneo stanziamento di bilancio che, secondo le vigenti disposizioni normative e contabili, assicuri la piena compatibilità e sostenibilità economica della spesa all'interno del quadro di fabbisogno del personale definito.

## ESPRIME

Parere favorevole al piano triennale del fabbisogno del personale.

Trino, 31 Gennaio 2023

**Il Revisore dei Conti**

Dott.ssa Maria CORREZZOLA